

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Aprile 2010

## Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

<a href="#">Contratti e Obbligazioni.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Danno alla persona.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Famiglia.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Fatti illeciti.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Lavoro, Previdenza, Legislazione sociale.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Procedimento civile.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Successioni.....</a>	<a href="#">7</a>

### Contratti e Obbligazioni

**CONTRATTI BANCARI – CONTRATTO DI CONTO CORRENTE  
– NATURA GIURIDICA – CONTRATTO INNOMINATO - DA  
PARTE DEL BANCHIERE AGLI OBBLIGHI DISCENDENTI DAL  
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 10 marzo 2010 n.  
5843 (Pres. Carnevale, est. Cultrera)*

Il contratto di conto corrente bancario previsto dall'art. 1852 c.c. rappresenta un negozio innominato misto, avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti schemi negoziali i quali si fondono in ragione dell'unitarietà della causa. Per un verso assume rilievo preminente nella sua struttura l'impegno della banca, riconducibile al rapporto di mandato che è espressamente richiamato dall'art. 1856 c.c. che estende ad essa la responsabilità del mandatario prevista dall'art. 1703 c.c., in forza del quale si assume l'obbligo di agire con diligenza eseguendo pagamenti ovvero riscuotendo crediti su ordine del cliente, fornendo in sostanza un servizio di cassa di cui è obbligata nel contempo a compiere fedele e regolare annotazione sul conto corrente. Per altro verso, consente il deposito

del risparmio del correntista, ed impegna quindi la banca alla restituzione delle somme ivi confluite. Contiene altresì elementi tipici della delegazione, ovvero degli altri contratti tipici, identificabili con riferimento alle singole operazioni bancarie in esso confluite, le cui norme si applicano all'occorrenza. *(Nel caso di specie, la Cassazione ha emesso la sua sentenza sul solco del datato arresto n. 3701 del 1971; v. di recente Cass. n. 18107-2009. In prospettiva correlata alla sua prima e senz'altro preminente funzione, tipica del mandato, la banca si assume pertanto in qualità di mandataria un obbligo di fare, consistente nel registrare correttamente sul conto le operazioni eseguite su ordine del correntista, che si concreta, laddove si accerti che talune di esse non siano riferibili a sue precise istruzioni, l'obbligo di eliminarle, ricostituendo la posizione contabile corretta senza considerarle. Se ciò non avviene, la banca contravviene a preciso obbligo contrattuale e deve rispondere del conseguente illecito compiuto)*

**BANCA - ART. 43, COMMA 2, R.D. N. 1736 DEL 1933 –  
PAGAMENTO DI ASSEGNO NON TRASFERIBILE –  
RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 31 marzo 2010 n.  
7949 (Pres. Luccioli, est. Felicetti)*

Il disposto dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo del successivo art. 86 - va interpretato nel senso che esso, disponendo che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento, regola in modo autonomo l'adempimento del pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione sia dalla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito con

legittimazione variabile dettata dall'art. 1992 cod. civ., sia dal disposto del diritto comune delle obbligazioni di cui all'art. 1189 cod. civ., che libera il debitore che esegua in buona fede il pagamento in favore del creditore apparente. E ciò nel senso che, nel caso di assegno non trasferibile, la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato a riceverlo non è liberata dall'obbligazione finché non paghi all'ordinatario esattamente individuato, ovvero al banchiere suo giratario per l'incasso, a prescindere dalla sussistenza di una colpa nell'errore d'identificazione del prenditore. Il pagamento dell'assegno bancario non trasferibile effettuato in violazione di quanto prescritto dall'art. 43 dà luogo, pertanto, a responsabilità della banca trattaria nei confronti del beneficiario dell'assegno *(Nel caso di specie, la Cassazione ha richiamato l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, sposato anche dalle Sezioni Unite: Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098; 12 marzo 2003, n. 3654; 13 maggio 2005, n. 10118; 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. Sez. un. 26 giugno 2007, n. 14712)*

**POLIZZA FIDEIUSSORIA - CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA - CRITERI DISTINTIVI - POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA UN APPALTATORE - INVALIDITÀ SE STIPULATA SUCCESSIVAMENTE RISPETTO ALL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI GARANTITE**

*Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 18 febbraio 2010 n. 3947 (Pres. Carbone, est. Papa)*

La polizza fideiussoria stipulata a garanzia delle obbligazioni assunte da un appaltatore assurge a garanzia atipica, a cagione dell'insostituibilità della obbligazione principale, onde il creditore può pretendere dal garante solo un risarcimento, prestazione diversa da quella alla quale aveva diritto. Con la precisazione, peraltro, della invalidità della polizza stessa se intervenuta successivamente rispetto all'inadempimento delle obbligazioni garantite *(dalla motivazione dell'importante sentenza: , il contratto autonomo di garanzia costituisce espressione di quella autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'art.*

*1322 c.c., comma 2, che si configura come un coacervo di rapporti nascenti da autonome pattuizioni fra il destinatario della prestazione (beneficiario della garanzia), il garante (di solito una banca straniera), l'eventuale controgarante (soggetto non necessario, che solitamente si identifica in una banca nazionale che copre la garanzia assunta da quella straniera) e il debitore della prestazione (l'ordinante). Caratteristica fondamentale di tale contratto, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione di cui agli artt. 1936 e seguenti cod. civ., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà: il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante)*

#### DANNO ALLA PERSONA

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE - AUTONOMIA IN RELAZIONE ALLA DIVERSITÀ DEL BENE PROTETTO - SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

Al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico. *(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione conferma il trend*

giurisprudenziale “scissionista” affermando l'autonomia logica ed ontologica del danno morale che, dunque, non può essere liquidato sulla base di automatismi. La sentenza si allinea alle più recenti normative: d.P.R. 37/2009 e d.P.R. 181/2009 su cui v. Buffone, La resurrezione del danno morale in [www.tribunale.varese.it](http://www.tribunale.varese.it)).

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – CRITERI CUI IL GIUDICE DEVE FAR RIFERIMENTO**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres. Varrone, rel. Filadoro)*

Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve, in ogni caso, tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione afferma, anche, che nella liquidazione del danno morale, provocato dalla morte di un prossimo congiunto, il giudice di merito deve procedere con valutazione equitativa, tenendo conto delle perdite affettive e della compromissione dell'integrità familiare (v. Cass. 28407 del 2008).

**FAMIGLIA**

**RESPONSABILITÀ GENITORIALE – REG. CE N. 2201/2003 – PROVVEDIMENTI INTERLOCUTORI ADOTTATI DA STATO DIVERSO DA QUELLO IN CUI PENDE IL GIUDIZIO DI MERITO – LIMITI**

*Corte Giust. Comunità Europee, sentenza 323 dicembre 2009 n. 5063 (Pres. K. Lenaerts, est. J. Malenovský)*

L'art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n.

1347/2000, deve essere interpretato nel senso che esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l'affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all'affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all'altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro. (Nel caso di specie, dopo che un tribunale italiano, in sede di separazione matrimoniale, aveva provvisoriamente concesso l'affidamento esclusivo di una minore al padre, la madre si era trasferita nello Stato di appartenenza (Slovenia), portando con sé la minore. L'autorità giudiziaria slovena rendeva esecutiva l'ordinanza del giudice italiano e avviava il procedimento per la restituzione della minore, che veniva tuttavia sospeso fino alla conclusione definitiva del procedimento principale in Italia, disponendo l'affidamento, in via provvisoria e cautelare, della bambina alla madre, sul combinato disposto dell'art. 20 del regolamento n. 2201/2003 e dell'art. 13 della convenzione dell'Aja del 1980, adducendo a motivazione il mutamento delle circostanze e l'interesse della minore. 502 del 1992, dell'art. 6 della legge. La Corte ha bocciato la decisione slovena)

**PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI DIVORZIO – CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE DI SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE – NON SUSSISTE – REVIREMENT GIURISPRUDENZIALE**

*Cass. civ., sez. I, sentenza 26 febbraio 2010 n. 4757 (Pres. K. Vittoria, est. Dogliotti)*

Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di

conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia (*La questione esaminata è se sia proponibile la domanda di scioglimento della comunione legale, ove, all'atto introduttivo del relativo giudizio, sia ancora pendente la causa di separazione personale. Sulla questione, la Corte si è, in genere, e con orientamento maggioritario, pronunciata affermando che l'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o dell'omologa di quella consensuale), comporta dell'improponibilità della domanda (tra le altre, Cass. n. 4351 del 2003; n. 9325 del 1998; n. 8707 e 11931 del 1997). Re melius perpensa, il Supremo Collegio afferma che ritenere che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sicuro presupposto dello scioglimento della comunione, debba precedere la domanda di divisione dei relativi beni, significa evidentemente qualificare tale giudicato come presupposto processuale (o, se si vuole, condizione di procedibilità dell'azione) piuttosto che come condizione dell'azione, accogliendosi questa distinzione, che non trova preciso, esplicito riscontro nel codice di rito, ma viene comunemente seguita da giurisprudenza e dottrina, pressoché unanim)*)

**COMUNIONE LEGALE – BENI MOBILI – PRESUNZIONE DI COMPROPRIETÀ - SOMME DI DENARO**

*Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2010 n. 3479 (Pres. Elefante, est. Mazzacane)*

L'art. 219 secondo comma c.c. , con riferimento alle ipotesi di separazione di beni tra i coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva. Tale norma si applica anche al denaro ed opera là dove uno dei coniugi non fornisca la prova della sua proprietà esclusiva (*Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano dell'11 maggio 2004. Dalla*

*motivazione: “la Corte territoriale ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla mancata prova da parte del coniuge della proprietà esclusiva in proprio favore delle somme di denaro oggetto di causa. Orbene tale premessa, se da un lato spiega il mancato accoglimento della domanda di restituzione della totalità della somma di denaro, dall'altro è inidonea a comprendere le ragioni per le quali la domanda stessa non è stata accolta limitatamente alla metà dell'intero importo)*

#### FATTI ILLECITI

**LESIONE DELLA REPUTAZIONE PROFESSIONALE – MOBING VERTICALE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 2 febbraio 2010 n. 2352 (Pres. Di Nanni, est. Petti)*

In una fattispecie di rapporto gerarchico professionale - quale è quello che ricorre tra il primario di un reparto ospedaliero di chirurgia pediatrica e l'aiuto anziano già operante nel reparto, rapporto che integra un contatto sociale dove la posizione del professionista dequalificato è presidiata dai precetti costituzionali (come evidenzia il punto 4.3 in relazione al punto 4.5. del preambolo sistematico delle SU n. 26972 del 2008) - costituisce fatto colposo che configura illecito civile continuato ed aggravato dal persistere della volontà punitiva e di atti diretti all'emarginazione del professionista, la condotta del primario che nell'esercizio formale dei poteri di controllo e di vigilanza del reparto, estromette di fatto l'aiuto anziano da ogni attività proficua di collaborazione, impedendogli l'esercizio delle mansioni cui era addetto. Tale condotta altamente lesiva è soggettivamente imputabile al primario, come soggetto agente, ed esprime l'elemento soggettivo della colpa in senso lato, essendo intenzionalmente preordinata alla distruzione della dignità personale e dell'immagine professionale e delle stesse possibilità di lavoro in ambito professionale, con lesione immediata e diretta dei diritti inviolabili del

lavoratore professionista (espressamente richiamati nel citato punto 4.5 delle SU citate, cui aggiungiamo, sistematicamente anche gli articoli 1, 3 secondo comma, 4 e 35 primo comma della Costituzione, dovendosi considerare, per il presidio di tutela il lavoratore professionista alla stessa stregua di qualsiasi altro lavoratore e senza discriminazioni). Il danno ingiusto, cagionato direttamente dal primario, con i provvedimenti impeditivi dell'esercizio della normale attività, implica un demansionamento continuato di fatto (malgrado le pronunce amministrative di reintegrazione) e si pone in relazione causale con il fattore determinante della condotta umana lesiva, posta in essere dal primario (*Così stabilita ed accertata, in tutti i suoi elementi, soggettivi ed oggettivi, la fattispecie da sussumere sotto la norma primaria che regola il fatto illecito (art. 2043 c.c.) il giudice di merito deve procedere alla congrua liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali consequenziali, rispettando il principio del risarcimento integrale (punto 4.8 SU cit.), evitando di compiere duplicazioni (punto 4.9), e considerando, ai fini della liquidazione congrua, la gravità della offesa (rilevante nel caso di specie) e la serietà del pregiudizio (punto 3.11. della SU citata).*

**RESPONSABILITÀ DELL'EMITTENTE TELEVISIVA PER INTERVISTA DIFFAMATORIA DEL PARLAMENTARE – ESCLUSIONE EX ART. 68 COST. - NON SUSAISSE – GUARANTIGIE – CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2010 n. 6325 (Pres. Varrone, rel. Lanzillo)*

La prerogativa di cui all'art. 68 Cost., strumentale allo svolgimento della funzione parlamentare, deve essere configurata come causa soggettiva di esclusione della punibilità, che mette al riparo il parlamentare da tutte le azioni civili (oltre che penali), sia dirette che in via di regresso: la sua natura giuridica ne esclude l'estensione a persone diverse da coloro che tale funzione esercitano. E', pertanto, configurabile la responsabilità dell'emittente televisiva, ex art. 2049 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dalle

dichiarazioni di un onorevole nel corso di una trasmissione, non potendosi ravvisare l'esercizio del diritto di cronaca o di critica nella messa in onda di una trasmissione-spettacolo, affidata consapevolmente a persona nota per manifestazioni del pensiero a rischio dell'onore e della reputazione. (*Opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione del 4 febbraio 2009, Cofferati c/ Italia, ha affermato che è illegittima l'inibizione di qualunque azione giudiziaria nei confronti dei parlamentari italiani anche nel caso questi esprimano opinioni offensive al di fuori del loro ruolo di parlamentari. In senso contrario solo Cass. pen. Sez. V, 27 ottobre 2006 n. 38944, che qualifica l'art. 68 Cost. Come causa di giustificazione, ma la tesi può dirsi ormai abbandonata*)

**RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 C.C. - PRESUPPOSTI**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2010 n. 6325 (Pres. Varrone, rel. Lanzillo)*

I presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. Sono: 1) il rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente; 2) l'esercizio di attività di impresa, ed il fine di lucro, su cui si fonda la conseguente responsabilità per i danni a terzi: responsabilità che prescinde dalla colpa del preponente e che è imputabile anche a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale (*Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la condanna di una trasmissione televisiva, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per le dichiarazioni diffamatorie di un conduttore TV*)

**LAVORO, PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE**

**LAVORO DEL PROFESSIONISTA – DIRITTO A COPERTURA COSITTUZIONALE – LESIONE – RISARCIBILITÀ - MOBING**

Cass. civ., sez. III, sentenza 2 febbraio 2010  
n. 2352 (Pres. Di Nanni, est. Petti)

Il lavoro del professionista rientra negli ambiti degli art. 1, 4, 35 primo comma della Costituzione, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche Europee (cfr. art. 15 primo comma della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l'Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta. Pertanto l'accertamento del demansionamento di fatto (nel caso di specie, per oltre cinque anni, determinato dalle interferenze ostili del Primario), costituisce un elemento strutturale sia della lesione di detta posizione soggettiva (determinando la legittimazione ad agire contro il soggetto agente), sia del danno ingiusto inerente al vulnus della prestazione professionale e dell'esercizio effettivo della qualifica di aiuto anziano; danno ingiusto risarcibile quale danno conseguenza, sia nei suoi aspetti patrimoniali che non patrimoniali, ove determini un pregiudizio che incide sia sulla vita professionale e di relazione del professionista danneggiato (*Nel caso di specie, la Cassazione ha cassato la decisione della Corte di Appello di Genova che aveva escluso il risarcimento del danno da demansionamento*)

#### PROCEDIMENTO CIVILE

##### GIUDICATO ESTERNO – RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Cass. civ., sez. II, sentenza 3 marzo 2010 n.  
5091 (Pres. Rovelli, rel. D'Ascola)

L'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato esterno, rilevabile d'ufficio ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia impugnata (*Nell'ipotesi di specie, la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni unite: 13916/06*)

##### RESPONSABILITÀ CIVILE – TERZO CORRESPONSABILE CHIAMATO DAL CONVENUTO – ESTENSIONE AUTOMATICA DELL'ORIGINARIA DOMANDA DELL'ATTORE

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 marzo 2010 n.  
5057 (Pres. Varrone, rel. Vivaldi)

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, non è necessaria l'espressa estensione della domanda risarcitoria attorea nei confronti di tale parte, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive del fatto dannoso non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio. (*La Corte ha affermato che è invece necessaria l'estensione nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Sulla questione, però, vi è contrasto di giurisprudenza. L'estensione automatica è esclusa solo dalla domanda dell'attore di "non estendere" la azione al terzo*)

##### CHIAMATA DEL TERZO IN GARANZIA – GARANZIA PROPRIA E GARANZIA IMPROPRIA – DIFFERENZE

Cass. civ., sez. III, sentenza 3 marzo 2010 n.  
5057 (Pres. Varrone, rel. Vivaldi)

Si ha garanzia propria quanto la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo o quando si verifica una omnesione obiettiva tra i titoli delle due domanda o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quanto il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (*Nel caso di specie, la Cassazione ha affrontato una causa in cui il convenuto aveva chiamato in causa un terzo ritenuto corresponsabile dell'evento dannoso occorso alla vittima. Per la Suprema Corte, quando*

*due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, in caso di chiamata da parte di uno dell'altro, la domanda dell'attore si estende automaticamente)*

**MANCATO COMPIMENTO DI ADEMPIMENTI PROCESSUALI CHE NON COMPORTANO VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – CONSEGUENZE - IRRILEVANZA**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 16 marzo 2010 n. 6325 (Pres. Varrone, rel. Lanzillo)*

L'ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all'art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo principio che conduce ad escludere che possa essere sanzionato con l'estinzione del processo il mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui, quali la rinnovazione della notificazione di un atto ad una parte, la cui attività processuale dimostri che essa ne abbia già avuto conoscenza. Essenziale è che siano stati rispettati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa (*La Suprema Corte ha confermato il principio enunciato da: Cass. civ. S.U. n. 20604/2008*)

**NOTIFICAZIONI – ART. 140 C.P.C. - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2010 - PERFEZIONAMENTO CON LA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA E NON CON LA SPEDIZIONE**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 31 marzo 2010 n. 7809 (Pres. Varrone, rel. Vivaldi)*

Il procedimento, nei casi disciplinati dall'art. 140 c.p.c., prevede il compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti, quali il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questi casi, la notificazione nei confronti del

destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti. Tale ultimo adempimento, però, alla luce della sentenza Corte cost. 3/2010 non è la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ma il ricevimento della stessa o, comunque, il decorso di dieci giorni dalla relativa spedizione. Poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato, e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha fatto applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010*).

**NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA – A MANI DEL PORTIERE – OMESSA ATTESTAZIONE DEL MANCATO RINVENIMENTO DEL DESTINATARIO - NULLITÀ**

*Cass. civ., sez. III, sentenza 30 marzo 2010 n. 7744 (Pres. Settimj, rel. Parziale)*

E' nulla la notifica [a mezzo posta] effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio) (*Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale vigente, v. Cass. 2007 n. 6021, nonché Cass. SU 2005 n. 8214; Cass. SU 2000 n. 1097*).

## SUCCESSIONI

**PETIZIONE EREDITARIA – DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO – NON SUSSISTE**

*Cass. civ., sez. II, sentenza 2 marzo 2010 n. 5091 (Pres. Rovelli, rel. D'Ascola)*

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale; pertanto chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ..  
*(Nell'ipotesi di specie, la Cassazione ha escluso, pertanto, il diritto al risarcimento del danno)*